



## **UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE**

Unione dei comuni Lombarda costituita dai comuni di

**Edolo – Malonno –Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno**

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03 241 670 987

**Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886**

e-mail: [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)

PEC: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA E DELLA GIUNTA ESECUTIVA.**

## ***Art. 1***

### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente dell'Assemblea.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni (se istituite) e delle riunioni della Giunta Esecutiva, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

## ***Art. 2***

### ***Principi e criteri***

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
  - a) **pubblicità:** le sedute dell'Assemblea possono essere trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale dell'Ente ove sia tecnicamente possibile o a mezzo emittente televisiva. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento dell'Assemblea, le riunioni della Giunta Esecutiva, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni, se istituiti, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai delegati contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
  - c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

**Art. 3**  
**Requisiti tecnici**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
  - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
  - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
  - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta Esecutiva e ove necessario dell'Assemblea;
  - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

**Art. 4 Convocazione  
dell'Assemblea**

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca le sedute dell'Assemblea mediante le modalità stabilite dallo Statuto. Allo stesso modo è informato il Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta Esecutiva e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
5. L'avviso di convocazione è inoltrato, se del caso, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
6. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere resa disponibile con strumenti telematici, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.
7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente, mediante deposito presso l'ufficio competente, o nella cartella condivisa con accesso da parte dei delegati, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del delegato medesimo.

**Art. 5**  
**Partecipazione alle sedute**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Delegato od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche dell'Assemblea, di sue articolazioni o della Giunta Esecutiva è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

**Art. 6**  
**Accertamento del numero legale**

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Delegati e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Delegati presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

**Art. 7**  
**Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute dell'Assemblea in videoconferenza si intendono svolte presso la sede istituzionale dell'Ente.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente dell'Assemblea.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
  - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Delegato impossibilitato per motivi tecnici;
  - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Delegati e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame dell'Assemblea in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Ufficio di Presidenza, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica o sul sito web istituzionale.
7. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento del funzionamento dell'Assemblea dell'Unione.

### **Art. 8**

#### ***Sedute in forma mista***

1. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Delegati presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

### **Art. 9**

#### ***Regolazione degli interventi***

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Delegati ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Delegati che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta Esecutiva o di altri soggetti invitati all'Assemblea in relazione a determinati argomenti.
3. I Delegati ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

### **Art. 10**

#### ***Votazioni***

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
  - a) per chiamata nominale da parte del Segretario, attivando il Delegato la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

- c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Delegati votanti e l'espressione del voto.
  - d) per acclamazione, quando il Presidente propone di dare per approvato un argomento all'unanimità e non vi sono obiezioni alla proposta.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Delegato chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
  - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
  - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Delegati collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
  - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'Assemblea.

### **Art. 11**

#### ***Votazioni a scrutinio segreto<sup>2</sup>***

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Delegato che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

### **Art. 12**

#### ***Verbali***

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
  - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
  - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
  - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

---

<sup>2</sup> ***Si richiama l'attenzione sulla necessità di adeguati strumenti di garanzia di segretezza che dovrebbero essere soddisfatti dalla tecnologia utilizzata dalla piattaforma (a mero titolo esemplificativo, sono di ormai comune utilizzo sistemi on-line che consentono la somministrazione di questionari con risposta anonima, che appaiono utilizzabili, adeguandoli, anche a questa finalità).***

### **Art. 13**

#### ***Sedute della Giunta Esecutiva***

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Le convocazioni alle sedute possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

### **Art. 14**

#### ***Protezione dei dati personali***

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute dell'Assemblea ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute assembleari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti dell'Assemblea.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

### **Art. 15**

#### ***Norme finali***

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea e alla normativa statale o regionale eventualmente applicabile all'argomento.
-